

Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2023, n. 12-7776

Legge regionale 8/2017, articolo 2, articolo 4 e articolo 11. Disposizioni, per il triennio 2023-2025, per il riparto delle quote del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", istituito presso Finpiemonte S.p.A. e approvazione delle misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento ...



Seduta N° 410

Adunanza 27 NOVEMBRE 2023

Il giorno 27 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 09:20 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesis Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 12-7776/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 8/2017, articolo 2, articolo 4 e articolo 11. Disposizioni, per il triennio 2023-2025, per il riparto delle quote del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", istituito presso Finpiemonte S.p.A. e approvazione delle misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura. Spesa complessiva di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 168759 e di Euro 218.000,00 sul capitolo 110886 a titolo di oneri di gestione (o.f.i.).

A relazione di: Marrone

Premesso che:

la legge 3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" ha introdotto una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne;

le procedure collettive di gestione della crisi sono più eque sia nella prospettiva del debitore, che non dovrà sopportare plurime procedure di esecuzione forzata, sia in quella dei creditori nella loro interezza, che si vedranno trattati tutti allo stesso modo, nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

in una prospettiva di sistema, l'esistenza di procedure efficaci di tutela del creditore insoddisfatto garantiscono una riduzione dei costi di accesso al credito "legale", così disincentivando il ricorso a mercati illeciti di finanziamento;

le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno un notevole valore sociale in un sistema volto alla prevenzione e repressione del fenomeno dell'usura, intervenendo per risolvere

le situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali (cd. sovraindebitamento).

Premesso, inoltre, che:

a partire da luglio 2022 è entrato in vigore il nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19/10/2017, n. 155" (di seguito Codice o CCII) approvato con D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 che ha preso il posto della legge fallimentare che dal 1942 regolamentava la crisi e l'insolvenza degli imprenditori commerciali (eccettuati quelli piccoli);

tutta la regolamentazione speciale dedicata alla crisi degli imprenditori commerciali è stata modificata e confluisce ora nel Codice, al cui interno sono state ricondotte anche le regole ulteriori preordinate a disciplinare la crisi anche dei soggetti esclusi dal fallimento (e cioè dei piccoli imprenditori commerciali, degli imprenditori agricoli e dei comuni cittadini) che erano contenute invece nella citata legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento e che a loro volta nel Codice trovano una nuova disciplina, mantenendo i principi ispiratori della previgente normativa;

con l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione per il sovraindebitato incapiente, sia da parte degli imprenditori che da parte dei debitori civili (consumatore persona fisica), si vuole prioritariamente ottenere l'esdebitazione che contrasta il buon funzionamento del mercato e della società, in quanto oltre a rappresentare occasione di ricorso all'usura, ostacola le attività che concorrono al progresso della società;

è definito "sovraindebitato" colui che per motivazioni di qualsiasi natura non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di "patrimonio prontamente liquidabile" per onorare il debito scaduto oppure il soggetto che non sarà in grado di pagare in breve termine, anche se ancora non insolvente;

la finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato non possa essere pagato;

in questo caso si parla quindi di "esdebitazione" che consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti;

le procedure di composizione della crisi di cui al Codice si applicano a qualunque soggetto, sia persona fisica che giuridica e prevedono la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti.

Richiamato che:

la suddetta norma prevede quattro distinte procedure per i soggetti sovraindebitati (procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata del sovraindebitato e esdebitazione del sovraindebitato incapiente) finalizzate all'esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali;

tali procedure sono strutturate e disciplinate come veri e propri procedimenti che vedono un coinvolgimento attivo dell'autorità giudiziaria e degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC);

ai sensi dell'articolo 2, lettera t), del dlgs 14/2019, gli Organismi di composizione delle crisi (OCC) da sovraindebitamento, disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia n. 202/2014 svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal medesimo codice;

il suddetto D.M. n. 202/2014 ha istituito il Registro degli OCC, disciplinando requisiti e modalità per l'iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Premesso, altresì, che:

con la legge regionale n. 8/2017 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento", la Regione Piemonte, da sempre sensibile ai problemi

legati all'usura e al sovraindebitamento, ha promosso la realizzazione di interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali;
per tali finalità, la Regione, promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio nonché interventi di solidarietà nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione;
gli interventi di cui sopra sono finalizzati a comprendere esclusivamente attività di prevenzione volte a porre in essere azioni su fattori sociali ed ambientali che possono favorire la diffusione e la proliferazione dei fenomeni criminosi ivi citati;
la suddetta legge regionale 8/2017 è stata di recente modificata con legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2023 al fine di adeguare le disposizioni ivi previste alla normativa nazionale sopravvenuta relativa alle procedure di sovraindebitamento così come ora disciplinate dal Codice della Crisi.

Richiamato che la legge regionale 8/2017, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 28/2023:

all'articolo 2, prevede che:

- è istituito presso Finpiemonte S.p.A. un Fondo regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime (di seguito denominato Fondo) (comma 1);
- tale Fondo è ripartito annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote:
la prima quota è destinata a finanziare, tra gli altri interventi, anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura (comma 3, lettera e);
la seconda quota del fondo finanzia, tra gli altri, gli interventi volti all'erogazione di contributi a favore dei soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi del D.lgs 14/2019 (comma 5, lettera b);
- all'articolo 3, comma 1, lett. f bis) individua tra i destinatari degli interventi del Fondo, tra gli altri, *omissis* gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) del D. lgs. 14/2019;
- all'articolo 3, comma 2, dispone che i beneficiari degli interventi sono le vittime del reato di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura o sovraindebitamento nonché i soggetti in stato di sovraindebitamento, che hanno la residenza ovvero la sede legale od operativa nel territorio regionale;
- all'articolo 4, comma 1 bis, prevede la concessione ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice, di un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00;
- all'articolo 11, comma 1, sancisce, in particolare, che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, provvede con deliberazione a determinare la percentuale delle due quote del Fondo di cui all'articolo 2, nonché gli interventi da realizzare stabilendo criteri e procedure di concessione dei contributi e dei finanziamenti agevolati.

Ritenuto, opportuno, anche tenendo conto che la recente emergenza Covid ha innescato una maggiore necessità di attenzione, perché c'è il rischio per chi è in difficoltà di divenire ancora più vulnerabile e aggredibile dalle organizzazioni malavitose, intercettare ogni possibile segnale di allarme intervenendo in via preventiva con il sostegno a famiglie e imprese in difficoltà al fine di facilitare il ricorso alle procedure previste per la composizione della crisi e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Commercio e Cultura, Settore "Commercio e terziario - Tutela del consumatore":

il sostegno al ricorso alle procedure per l'esdebitazione costituisce il primo necessario intervento per

prevenire l'instaurarsi di situazioni di usura e di estorsione e per evitare che il soggetto sovraindebitato, che non riesce a fare fronte alla propria situazione debitoria, possa diventare facile vittima della criminalità organizzata, di usura e di estorsione;

le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente così come disciplinate dal nuovo Codice della Crisi prevedono il necessario coinvolgimento degli OCC, che forniscono informazioni sul sovraindebitamento, valutano le richieste di chi vuole attivare la procedura e nominano i gestori delle crisi;

le persone che accedono alle procedure sono generalmente prive di qualsiasi disponibilità immediata per il loro avvio e la mancanza di liquidità per il versamento del primo acconto rischia di determinare il mancato ricorso alle procedure di composizione della crisi e per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente;

pertanto, prevedere di sostenere tali costi di avvio delle procedure consentirebbe l'accesso alle procedure da parte dei soggetti sovraindebitati che non si sentono in grado di affrontare un percorso riabilitativo per il timore di non poter onorare gli ulteriori impegni che così andrebbero ad assumersi;

al contempo occorre sostenere il soggetto sovraindebitato che, al termine della procedura, abbia ottenuto l'omologazione da parte del giudice al fine di facilitare il percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento;

per il perseguimento delle finalità inanzi indicate, sono stati elaborati i criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (Misura A) ed i criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento (Misura B), prevedendo che le quote del Fondo di cui all'articolo 2 ammontante complessivamente ad euro 1.500.000,00, siano ripartite, nel triennio 2023-2025, come segue:

- prima quota del fondo per Euro 348.000,00 (Euro 172.000,00 per il 2023, Euro 86.000,00 per il 2024 e Euro 90.000,00 per il 2025 sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025); tale quota del fondo è destinata a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della disponibilità immediata con l'erogazione di un contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00 erogato, in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia;
- seconda quota del fondo per Euro 1.152.000,00 (Euro 568.000,00 per il 2023; Euro 284.000,00 per il 2024; Euro 300.000,00 per il 2025 sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025). Tale quota è destinata all'erogazione di un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis della L.R. 8/2017, erogato ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice.

Dato atto che sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025 sono disponibili le risorse da destinare alla attuazione delle Misura A e Misura B a valere sul Fondo regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. 8/2017 per complessivi Euro 1.500.000,00 così suddivisi:

- Euro 740.000,00 annualità 2023 di cui 172.000,00 per prima quota del Fondo Misura A e Euro 568.000,00 per seconda quota del Fondo Misura B;
- Euro 370.000,00 annualità 2024 di cui 86.000,00 per prima quota del Fondo Misura A e Euro 284.000,00 per seconda quota del Fondo Misura B;
- Euro 390.000,00 annualità 2025 di cui 90.000,00 per prima quota del Fondo Misura A e Euro 300.000,00 per seconda quota del Fondo Misura B.

Richiamato che legge regionale 8/2017 sancisce che:

- a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale 28/2023, il Fondo sia istituito presso Finpiemonte S.p.A. (articolo 2), organismo partecipato dalla Regione Piemonte operante in regime di in-house providing strumentale ai sensi della legge regionale 17/2007.

Preso atto che con nota del 22/11/2023 (prot. 15294 del 22/11/2023) agli atti della Direzione regionale Cultura e Commercio, Settore "Commercio e terziario - Tutela dei consumatori", il Direttore generale di Finpiemonte S.p.A. ha presentato una offerta economica di stima del costo per le attività di gestione delle Misure A e B, sulla base di una valutazione dell'impegno in termini di ora/uomo, per complessivi Euro 218.000,00 (oneri finanziari inclusi).

Dato atto che, come da verifiche del sopra citato Settore "Commercio e terziario - Tutela dei consumatori":

- i costi di gestione (o.f.i.) delle suddette misure trovano copertura per un importo massimo pari ad euro 218.000,00 a valere sulle risorse stanziato sul capitolo 110886 - Missione 01, Programma 0103;

- l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione delle Misure di cui all'oggetto dovrà avvenire previa verifica di congruità da parte del medesimo Settore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 ed in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 e sottoscritta in data 14/07/2022;

risulta necessario prevedere che in relazione alle finalità della legge regionale 8/2017 e per l'attuazione delle Misure A e B come sopra descritte siano messe a disposizione di Finpiemonte S.p.A. le risorse iscritte nel Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sul capitolo 168759 per complessivi Euro 1.500.000,00 così ripartite:

- Euro 172.000,00 per il 2023; 86.000,00 per il 2024 e Euro 90.000,00 per il 2025 da destinare alla prima quota del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura A;
- Euro 568.000,00 per per anno 2023; Euro 284.000,00 per anno 2024; Euro 300.000,00 per anno 2025 da destinare alla seconda quota del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura B.

Sentita in data 23/11/2023 la Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2017.

Ritenuto, pertanto, di approvare, in attuazione della legge regionale 8/2017, così come modificata dalla legge regionale 28/2023, i criteri delle misure A e B da attivarsi, per il triennio 2023-2025, sulle due quote del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", istituito presso Finpiemonte S.p.A., riportati nell'Allegato A "Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente" (Misura A) e nell'Allegato B "Criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento" (Misura B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, destinando complessivamente euro 1.500.000,00.

Visti:

- il D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- il D.lgs 118/2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il D.lgs. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. 7/2001: “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”;

- la L.R. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

- la Legge regionale 24/04/2023, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)”;

- la Legge regionale 24/04/2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”;

- la D.G.R. n. 1-6763 del 27/04/2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";

- la D.G.R. n. 34-7703 del 13/11/2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Variazione compensativa per il triennio 2023-2025 tra capitoli di spesa regionali all'interno della stessa Missione e stesso Programma ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011 (DIR. A10, A16, A18, A20 e A22)";

- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 “Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017”;

- la L.3/2012 "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento";

- il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19/10/2017, n. 155";

- la L.R. 8/2017 "Interventi per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento";

- la L.R. 28/2023 "Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali”;

- la D.G.R. n. 3-6447 del 30/01/2023 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

- di approvare, in attuazione della legge regionale 8/2017, così come modificata dalla legge regionale 28/2023, i criteri delle misure A e B da attivarsi, per il triennio 2023-2025, sulle due quote del “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, istituito presso Finpiemonte S.p.A., riportati nell’Allegato A “Criteri per l’attuazione della misura per favorire l’accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente” (Misura A) e nell’Allegato B “Criteri per l’attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento" (Misura B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, destinando complessivamente euro 1.500.000,00 da ripartire nelle seguenti due quote:

- Euro 348.000,00 (di cui Euro 172.000,00 per anno 2023, 86.000,00 per anno 2024 e Euro 90.000,00 per anno 2025) da destinare alla prima quota del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all’art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura A;

- Euro 1.152.000,00 (di cui Euro 568.000,00 per anno 2023; Euro 284.000,00 per anno 2024; Euro 300.000,00 per anno 2025) da destinare alla seconda quota del Fondo regionale per la

prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime di cui all'art. 2 della l.r. n. 8 del 19 giugno 2017 per attuazione della Misura B;

di dare atto che il presente provvedimento, per complessivi Euro 1.500.000,00, trova copertura con le risorse iscritte sul Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, capitolo 168759, missione 01 programma 0111, come di seguito ripartito:

- Euro 740.000,00 annualità 2023 di cui 172.000,00 per prima quota del Fondo Misura A e Euro 568.000,00 per seconda quota del Fondo Misura B;
- Euro 370.000,00 annualità 2024 di cui 86.000,00 per prima quota del Fondo Misura A e Euro 284.000,00 per seconda quota del Fondo Misura B;
- Euro 390.000,00 annualità 2025 di cui 90.000,00 per prima quota del Fondo Misura A e Euro 300.000,00 per seconda quota del Fondo Misura B;

- di dare atto che i costi di gestione (o.f.i.) delle suddette misure trovano copertura per un importo massimo pari ad euro 218.000,00 a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 110886 - Missione 01, Programma 0103;

- di demandare alla Direzione regionale Commercio e Cultura, Settore "Commercio e terziario - Tutela del consumatore" l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

ALLEGATO A

| | |
|--|---|
| Titolo | MISURA A: Criteri per l'attuazione della misura per favorire l'accesso dei consumatori e dei soggetti ammissibili alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente |
| Finalità | L'intervento è finalizzato a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento da parte di soggetti privi della disponibilità immediata.(D.lgs12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n, 155, di seguito Codice o CCII). |
| Soggetti destinatari e beneficiari | I soggetti destinatari del contributo sono gli OCC (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte. I beneficiari sono i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale. |
| Dotazione finanziaria | La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta complessivamente a Euro 348.000,00 (Euro 172.000,00 per il 2023, Euro 86.000,00 per il 2024 e Euro 90.000,00 per il 2025). |
| Fonte di finanziamento | Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025. |
| Tipologia ed entità dell'agevolazione | L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di Euro 1.200,00 erogato in due acconti di 600,00 Euro ciascuno, agli OCC iscritti nel Registro degli OCC del Ministero della Giustizia a copertura parziale dei costi di avvio della procedura da parte dei soggetti impossibilitati a provvedere all'avvio della procedura segnalati dall'OCC medesimo. Per la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice) il contributo a fondo perduto ammonta ad euro 2.000,00 erogato in due acconti di 1.000,00 euro ciascuno. |
| Regime di aiuto | Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso. L'impresa beneficiaria deve essere attiva. |
| Tipologia della procedura | La misura contribuisce all'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e si riferisce alle spese relative all'apertura della pratica e alla predisposizione di una prima valutazione tecnico economica validata dall'OCC per il tramite del gestore secondo le modalità di cui Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La pratica dovrà essere aperta presso uno degli OCC iscritti nel Registro degli |

| | |
|---|--|
| | <p>Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia aventi sede legale e operativa in Piemonte.</p> <p>Ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento può presentare una sola domanda presso un solo OCC.</p> <p>Sono ammissibili le domande presentate dagli OCC riferite a istanze avviate dal 1° gennaio 2023.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste avanzate dagli OCC e fino ad esaurimento delle risorse della prima quota del fondo.</p> <p>In caso di istanze rinunciate l'OCC è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalare immediatamente a Finpiemonte l'avvenuta rinuncia del beneficiario sovraindebitato; - documentare l'attività svolta ed i costi effettivamente sostenuti fino alla rinuncia; - restituire a Finpiemonte la quota parte delle risorse non utilizzate. |
| <p>Istruttoria e valutazione</p> | <p>La fase di istruttoria effettuata dall'OCC nell'ambito dell'analisi della situazione di crisi da parte del gestore ai sensi del Codice deve precedere la fase di presentazione della richiesta di contributo.</p> <p>Le istanze verranno trasmesse dall'OCC a Finpiemonte.</p> <p>La domanda di contributo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la domanda del primo acconto del contributo pari al 50%; - una autodichiarazione dell'OCC che, effettuata la valutazione del soggetto sovraindebitato, attesti la sua situazione di indisponibilità di liquidità per l'avvio della procedura e che sussiste la possibilità di conclusione del procedimento di deposito dell'istanza; - la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato; - dichiarazione dell'OCC di non aver richiesto e di non richiedere al soggetto debitore quote di pagamento di emolumenti vari (acconti, parcelle, rimborsi ed anticipi spese, ecc ...) fino all'avvenuto deposito della proposta; - la dichiarazione che non è già stato e che non verrà richiesto altro contributo per le medesime finalità ad altri soggetti pubblici/privati; - l'impegno a depositare la proposta in Tribunale entro il tempo massimo di mesi 6 dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo salvo motivata richiesta di proroga. <p>La richiesta della seconda quota a saldo pari al restante 50% dovrà essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - successivamente al conferimento/nomina dei professionisti incaricati; - dietro presentazione della ricevuta della Cancelleria del Tribunale dell'avvenuto deposito della proposta e della relazione particolareggiata. <p>Nella relazione particolareggiata dovrà essere verificata l'indicazione della detrazione del contributo rispetto ai costi della procedura.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese); - il rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; |

| | |
|---|---|
| | <p>– presenza e completezza della documentazione presentata per il primo acconto e per il saldo come sopra elencata.</p> <p>Al termine dell'istruttoria formale Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo all'OCC.</p> <p>Si precisa che il contributo di 1.200,00 euro corrisposto all'OCC farà parte integrante dei costi della procedura e pertanto nella relazione particolareggiata depositata dall'esperto dovrà essere fatto apposito riferimento all'ottenimento di tale contributo calcolandolo in detrazione al costo complessivo della procedura.</p> |
| Termini | <p>Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del primo acconto sarà di 20 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di corresponsione del secondo acconto sarà di 15 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda da parte di Finpiemonte.</p> |
| Soggetto Gestore | <p>Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte; – effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.; – realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato A, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; – assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. |
| Modalità di erogazione dell'agevolazione | <p>Il contributo è erogato ai destinatari del contributo da Finpiemonte in esito alla verifica positiva dell'istruttoria trasmessa con la richiesta di contributo.</p> |

ALLEGATO B

| | |
|--|---|
| Titolo | MISURA B: Criteri per l'attuazione della misura per l'erogazione di contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento. |
| Finalità | L'intervento è finalizzato a sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti sovraindebitati in possesso di un provvedimento di omologa del giudice, al fine di facilitare l'esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l'usura. |
| Soggetti beneficiari | Soggetti sovraindebitati in possesso di un provvedimento di omologa del giudice che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale. |
| Dotazione finanziaria | La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a Euro 1.152.000,00. (Euro 568.000,00 per il 2023; Euro 284.000,00 per il 2024; Euro 300.000,00 per il 2025). |
| Fonte di finanziamento | Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime sul capitolo di spesa 168759 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025 |
| Tipologia ed entità dell'agevolazione | L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di importo pari ad Euro 4.000,00 da mettere a disposizione della procedura e da inserirsi tra le voci dell'attivo contenute nella proposta e da erogarsi ad avvenuta omologazione della proposta medesima. |
| Regime di aiuto | <p>Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p> <p>Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso.</p> |
| Tipologia della procedura | <p>La misura contribuisce all'esdebitazione in presenza di un provvedimento omologato dal giudice.</p> <p>Gli OCC, (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento - art. 2 lett. t) del Codice) iscritti nel Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento del Ministero della Giustizia con sede legale e operativa in Piemonte, possono presentare per ciascun soggetto in stato di sovraindebitamento una sola domanda di contributo.</p> <p>Sono ammissibili domande di contributo riferite a procedure con incarico conferito all'OCC a partire dal 1° gennaio 2023.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una <u>procedura "a sportello"</u> secondo l'ordine cronologico di invio delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse.</p> |
| Istruttoria e valutazione | <p>La domanda viene presentata dall'OCC a Finpiemonte.</p> <p>La domanda dovrà contenere:</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - la copia del conferimento di incarico all'OCC comprensivo del preventivo di massima per l'attività, sottoscritta dal soggetto sovraindebitato; - la dichiarazione che non è già stato e che non verrà richiesto altro contributo per le medesime finalità ad altri soggetti pubblici/privati; - la dichiarazione rilasciata dall'OCC che depositerà la proposta avanzata dal debitore in Tribunale entro il tempo massimo di 20 giorni dalla data della domanda presentata a Finpiemonte; - la richiesta di prenotazione della somma di Euro 4.000,00 da inserire nell'attivo della proposta; - l'impegno a documentare a Finpiemonte l'avvenuto deposito della proposta in Tribunale e l'avvenuta omologazione. - l'impegno a comunicare la mancata omologazione della proposta da parte del Tribunale ovvero la rinuncia del soggetto sovraindebitato o di qualsiasi altro evento che impedisca il deposito della proposta. <p>Finpiemonte ricevuta l'istanza con la documentazione completa a corredo, valutato il possesso dei requisiti del soggetto beneficiario e verificata la disponibilità delle risorse, rilascia la dichiarazione di impegno all'erogazione del contributo ad avvenuta omologazione della proposta sul conto corrente della procedura intestato al soggetto sovraindebitato.</p> <p>Entro 15 giorni dall'avvenuta omologazione della proposta e a seguito della pubblicazione dell'atto del Tribunale su Amministrazione Trasparente, l'OCC trasmette a Finpiemonte la relativa documentazione nonché la richiesta di erogazione del contributo.</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà effettuata da Finpiemonte ed è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvedimento di omologa del giudice; - provvedimento di determinazione del debito residuo; - sussistenza dei requisiti soggettivi (ivi compresi i requisiti per il rispetto del De Minimis per le imprese); - rispetto dei termini e della procedura di trasmissione della richiesta; - presenza e correttezza della documentazione prodotta. <p>Al termine dell'istruttoria Finpiemonte procederà all'approvazione del provvedimento di assegnazione e liquidazione del contributo.</p> |
| Termini | <p>Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di prenotazione presentata a Finpiemonte dall'OCC.</p> <p>Il termine di conclusione del procedimento di erogazione del contributo sarà di 15 giorni per ciascuna pratica a decorrere dalla data di ricezione della domanda di erogazione presentata a Finpiemonte dall'OCC.</p> |
| Soggetto Gestore | <p>Il soggetto erogatore della misura è Finpiemonte che è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte; - effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.; - realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato Bo, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. |

| | |
|--|--|
| | 33/2013 in qualità di soggetto concedente. |
| Modalità erogazione dell'agevolazione | di Il contributo è erogato ai beneficiari da Finpiemonte in esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa con la richiesta di contributo. |